



## **Una persona che pubblica su un sito Internet un certo numero di annunci di vendita non ha automaticamente la qualità di «professionista»**

*Tale attività può essere considerata come «pratica commerciale» se la persona agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale*

Un consumatore ha acquistato un orologio d'occasione su una piattaforma di vendita online. Dopo aver constatato che l'orologio non presentava le caratteristiche indicate nell'annuncio di vendita, il consumatore ha espresso al venditore la propria volontà di recedere dal contratto. La sig.ra Evelina Kamenova, venditrice, ha rifiutato di riprendere il bene dietro rimborso del prezzo. Di conseguenza, il consumatore ha presentato una denuncia presso la Commissione bulgara per la tutela dei consumatori (KZP).

Dopo aver consultato la piattaforma, la KZP ha constatato che, in data 10 dicembre 2014, otto annunci di vendita aventi ad oggetto vari prodotti erano ancora pubblicati su tale sito dalla sig.ra Kamenova con lo pseudonimo «eveto-ZZ».

Con decisione del 27 febbraio 2015, la KZP ha accertato che la sig.ra Kamenova aveva commesso un illecito amministrativo e le ha inflitto varie ammende amministrative sulla base di una legge nazionale sulla tutela dei consumatori. Secondo la KZP, la sig.ra Kamenova avrebbe omesso di indicare, in ciascuno dei suddetti annunci, il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica del professionista, il prezzo totale del bene messo in vendita comprensivo delle imposte, le condizioni di pagamento, di consegna e di esecuzione, il diritto del consumatore di recedere dal contratto di vendita a distanza, le condizioni, il termine e le modalità di esercizio di tale diritto, nonché la menzione dell'esistenza di una garanzia legale di conformità dei prodotti venduti.

La sig.ra Kamenova ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi agli organi giurisdizionali bulgari adducendo di non avere la qualità di «professionista» e che le disposizioni della legge bulgara non erano pertanto applicabili. In tale contesto l'Administrativen sad – Varna (Tribunale amministrativo di Varna, Bulgaria) chiede alla Corte di giustizia se una persona che pubblica, su un sito Internet, un numero relativamente elevato di annunci per la vendita di beni di valore significativo possa essere qualificata come «professionista» ai sensi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali<sup>1</sup>.

Con la sua sentenza odierna, la Corte dichiara, anzitutto, che, per poter essere qualificata come «professionista», ai sensi della direttiva, è necessario che la persona interessata agisca «nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale» oppure in nome o per conto di un professionista.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2005, L 149, pag. 22).

La Corte precisa, poi, che il senso e la portata della nozione di «professionista» devono essere determinati rispetto alla nozione di «consumatore», la quale designa ogni privato non impegnato in attività commerciali o professionali.

La Corte rileva, a tal riguardo, che spetta al giudice nazionale stabilire, caso per caso, sulla base di tutti gli elementi di fatto di cui dispone, se una persona fisica, come la sig.ra Kamenova, abbia agito nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, verificando, in particolare, se la vendita sia stata effettuata in modo organizzato, se essa abbia carattere di regolarità o fini di lucro, se l'offerta sia concentrata su un numero limitato di prodotti, nonché esaminare lo status giuridico e le competenze tecniche del venditore.

Inoltre, per ritenere che l'attività in questione costituisca una «pratica commerciale», il giudice nazionale deve verificare che tale attività, da un lato, provenga da un «professionista» e, dall'altro, consista in un'azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale «direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori».

Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude **che una persona fisica, che pubblica su un sito Internet, contemporaneamente, un certo numero di annunci per la vendita di beni nuovi e d'occasione, deve essere qualificata come «professionista» e una siffatta attività costituisce «pratica commerciale» soltanto qualora tale persona agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.**

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106*